

STATUTO LUCCA PROMOS SRL

Indice generale

TITOLO I.....	2
DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA.....	2
Articolo 1 – Denominazione e natura.....	2
Articolo 2 - Sede.....	2
Articolo 3 – Durata.....	2
TITOLO II.....	2
Attività costituente l’oggetto sociale e capitale sociale.....	2
Articolo 4 – Attività costituente l’oggetto sociale.....	2
Articolo 5 - Capitale sociale.....	3
TITOLO III.....	3
Organi sociali.....	3
Articolo 6 – Organi sociali.....	3
Articolo 7– Convocazione dell’Assemblea.....	4
Articolo 8 – Presidenza dell’Assemblea.....	4
Articolo 9 – Attribuzioni dell’Assemblea.....	4
Articolo 10 – Amministrazione.....	5
Articolo 11 – Convocazione del Consiglio.....	5
Articolo 12 – Presidente e Vice-Presidente.....	5
Articolo 13 – Poteri dell’Organo Amministrativo.....	5
Articolo 14 – Firma e rappresentanza sociale.....	6
Articolo 15 – Organo di controllo.....	6
Articolo 16 – Direttore.....	6
TITOLO IV.....	7
Esercizi – Bilanci.....	7
Articolo 17– Esercizio sociale.....	7
Articolo 18 – Bilancio.....	7
TITOLO V.....	7
Scioglimento – Liquidazione – clausola arbitrale e disposizioni finali.....	7
Articolo 19– Scioglimento-Liquidazione.....	7
Articolo 20 – Clausola arbitrale.....	7
Articolo 21– Disposizioni finali.....	8

TITOLO I

DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

Articolo 1 – Denominazione e natura

È costituita una società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2463 C.C. denominata Lucca Promos srl.

La società assume la qualifica di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 26 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Lucca, di seguito, Camera di Commercio è socio unico della società.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale nel comune di Lucca, all'indirizzo risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca ai sensi dell'art. 111-ter disp. Att. C.C.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune è deciso con semplice delibera dell'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria l'approvazione del socio.

Articolo 3 – Durata

La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

Attività costituente l'oggetto sociale e capitale sociale

Articolo 4 – Attività costituente l'oggetto sociale

La società ha lo scopo di promuovere e favorire, nell'interesse dei soci consorziati, lo sviluppo dell'economia della provincia di Lucca intervenendo nei seguenti settori di attività:

- operare nell'ambito della formazione, informazione e aggiornamento professionale, con particolare riferimento ad un'utenza manageriale, imprenditoriale e per la nuova impresa;

- svolgere attività di informazione ed assistenza in campo finanziario e creditizio in particolare per l'ottenimento di finanziamenti agevolati e contributi allo sviluppo delle imprese e del sistema economico;
- realizzare studi economici, indagini, ricerche e progetti relativi all'analisi economica del territorio, del sistema delle imprese ed al loro sviluppo;
- rafforzare la presenza del sistema locale delle imprese sui mercati esteri e favorire lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione e di cooperazione internazionale;
- favorire la partecipazione del territorio a progetti a valere su risorse regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali anche tramite la promozione o l'organizzazione diretta di tali progetti;
- promuovere lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
- elaborare progetti, studi di fattibilità negli ambiti di competenza e comunque svolgere ogni altra azione che può contribuire allo sviluppo dell'economia del territorio provinciale.

La società può partecipare ad associazioni, consorzi, enti od altri soggetti, nonché acquisire partecipazioni in Società che abbiano scopi complementari o connessi al proprio, o che siano da essa promosse.

La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (nei limiti vigenti in materia) commerciali e gestionali che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ritenga utili o necessarie per il perseguimento degli scopi Sociali.

La società può acquisire finanziamenti presso il Socio, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme di legge in materia

Articolo 5 - Capitale sociale

Il Capitale sociale è di Euro 400.000 (quattrocentomila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge. Il Capitale potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme, in relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di operatività della società.

TITOLO III

Organi sociali

Articolo 6 – Organi sociali

Sono organi della Società

- l'Assemblea ;
- il Consiglio d'amministrazione o l'Amministratore Unico;
- il Presidente e il Vice-Presidente (nel caso di nomina del Cda) ;
- l'Organo di controllo

Articolo 7– Convocazione dell’Assemblea

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro i limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364 del codice civile.

La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico o, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice-Presidente mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegramma o telefax da inviarsi almeno cinque giorni prima dell’adunanza.

La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo dell’adunanza, eventualmente anche diverso dalla sede sociale, purché in Italia, il giorno e l’ora, nonché l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’eventuale adunanza di seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l’intero capitale sociale e siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico e tutti i membri del Collegio dei Sindaci o il revisore unico e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 8 – Presidenza dell’Assemblea

L’assemblea deve essere presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice-Presidente .

Spetta a chi presiede dirigere e regolare la decisione.

Spetta all’Assemblea designare il Segretario, il quale può essere anche non socio della società.

Articolo 9 – Attribuzioni dell’Assemblea

In ogni caso l’Assemblea:

- stabilisce gli indirizzi generali per il finanziamento della Società e per il raggiungimento degli scopi sociali;
- discute e approva il bilancio finale di esercizio e dispone della destinazione degli utili;
- approva il Piano di Impresa proposto dal Consiglio di Amministrazione e le direttive generali di gestione della Società e delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione della Società riservati alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge;
- nomina i membri del Collegio sindacale designandone il presidente o il revisore unico e determinandone il compenso ;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico e ne determina il compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente ;
- delibera in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo;
- delibera su ogni altra questione ad essa attribuita dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 10 – Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri o da un Amministratore Unico.

L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si procede come previsto dal codice civile

Qualora venissero a cessare tutti gli amministratori, oppure ,per dimissioni o per altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero consiglio decade. In tal caso, un membro del Consiglio di Amministrazione oppure l'Amministratore Unico, oppure ancora l'organo di controllo provvedono alla convocazione dell'assemblea dei soci affinché gli stessi provvedano con urgenza alle nomine. L'organo di controllo può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

Articolo 11 – Convocazione del Consiglio

Il consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente, si riunisce presso la sede sociale o altrove nel territorio dell'Unione Europea, ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno nonché quando la maggioranza dei suoi componenti, ne faccia richiesta scritta al Presidente anche a mezzo telefax o e-mail. Il Consiglio è convocato dal Presidente per mezzo di lettera raccomandata, telefax o e-mail da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta almeno tre giorni prima della riunione con le stesse modalità.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede.

Il Consiglio si avvale dell'opera di un Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei propri membri.

Potranno, inoltre, essere invitati a partecipare al Consiglio, su invito del Presidente, personalità, tecnici ed esperti senza diritto di voto.

Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da processi verbali redatti dal Segretario, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

L'assenza ingiustificata da parte di un Consigliere a tre riunioni consecutive del Consiglio costituisce giusta causa di revoca del Consigliere stesso.

Articolo 12 – Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione al suo interno ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

Articolo 13 – Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e può compiere qualsiasi operazione per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e per il raggiungimento dello scopo sociale a eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto e delle vigenti leggi, viene riservato all'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico, , nomina il Direttore della Società attribuendogli tutte le deleghe e i poteri necessari per la gestione dell'attività sociale oltre quanto previsto dall'art. 16 e definendone il compenso.

Articolo 14 – Firma e rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, o in caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente, spetta la firma sociale e la legale rappresentanza della Società Consortile di fronte ai terzi e in giudizio. Al Direttore spetta la firma sociale e la legale rappresentanza della società per quanto di sua competenza e nei limiti dei poteri conferiti dall'art 16, nonché di eventuali ulteriori deleghe a lui attribuite dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

Articolo 15 – Organo di controllo

L'assemblea dei soci ha la facoltà di nominare alternativamente un Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, o un revisore unico, scelti nel Registro dei Revisori legali.

In caso di organo collegiale il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea con propria decisione.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

In caso di organo collegiale è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

I sindaci o il revisore sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci o del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

L'organo di controllo esercita la revisione legale dei conti.

Articolo 16 – Direttore

Il Direttore provvede agli adempimenti degli atti necessari al funzionamento della Società Consortile, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico al quale riferisce, altresì, dello stato di attuazione dei piani di impresa approvati, cura l'attuazione delle delibere e direttive del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico agendo nel limite dei poteri delegatigli, cura i rapporti con i terzi, ai fini del coordinamento delle rispettive attività.

In particolare il Direttore:

- a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società;
- b) adotta ogni provvedimento relativo al personale ivi incluso l'assunzione, la determinazione delle attribuzioni e la destinazione;
- c) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;
- d) nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;
- e) provvede all'istruttoria di tutti gli altri atti e affari da sottoporre con proprio parere ai competenti organi deliberanti;

f) firma la corrispondenza ordinaria, gli atti, i contratti, gli impegni ed i documenti in genere che interessano l'attività ordinaria della Società ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

g) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti.

TITOLO IV

Esercizi – Bilanci

Articolo 17– Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 18 – Bilancio

Il bilancio dovrà essere presentato all'esame dell'Assemblea entro i termini di cui all'art.6 del presente statuto. Gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, non possono essere distribuiti e saranno destinati a riserva legale nei limiti di legge e per la rimanente parte a riserva ordinaria ovvero reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea.

TITOLO V

Scioglimento – Liquidazione – clausola arbitrale e disposizioni finali

Articolo 19– Scioglimento-Liquidazione

Qualora si verifichi una causa di scioglimento della Società ai sensi dell'art.2484 del codice civile, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione dei loro poteri e del loro compenso, dovranno essere stabiliti dall'Assemblea a norma dell'articolo 2487 del codice civile.

Articolo 20 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra società e socio nonché qualunque controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, tutte purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la Società.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà ritualmente secondo diritto, secondo quanto disposto dal D.Lgs.17 gennaio 2003, n.5.

Articolo 21– Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si deve fare riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia.